



COMUNE di PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF *(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12.06.2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 03.10.2012, n. 48 del 22.11.2013, n. 29 del 25.07.2014, n. 6 del 28.01.2022, n. del 20.03.2025.

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

Articolo 4 - CRITERI DI CALCOLO

Articolo 5 - VERSAMENTO

Articolo 6 - SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 1998, dell'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni e integrazioni e del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Pavone Canavese.

Articolo 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa abbiano domicilio fiscale nel Comune di Pavone Canavese, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. **L'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è confermata per l'anno 2025 e, salvo successive variazioni, fino all'anno 2027, con i criteri di progressività reddituale e gli scaglioni IRPEF già in vigore a decorrere dall'anno 2022, nel modo seguente:**
 - a) **Per i redditi fino ad Euro 15.000,00 nella misura dello 0,70%;**
 - b) **Per i redditi superiori a Euro 15.000,00 fino ad Euro 28.000,00 nella misura dello 0,74%**
 - c) **Per i redditi superiori a Euro 28.000,00 fino ad Euro 50.000,00 nella misura dello 0,79%**
 - d) **Per i redditi oltre Euro 50.000,00 nella misura dello 0,80%.**
2. L'aliquota è comunque determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite da decretoministeriale. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 4 - CRITERI DI CALCOLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF al netto delle detrazioni per essa riconosciute.

Articolo 5 – VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 del sopramenzionato D.Lgs. è assunta nella misura deliberata per l'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera di variazione di detta aliquota sia effettuata non oltre il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Articolo 6- SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Servizio Economico Finanziario è titolare della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Responsabile del Servizio è responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

Articolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal **1° gennaio 2025**, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.